HDI Assicurazioni S.p.A. – Sede Legale e Direzione Generale: Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (IT) - Tel +39 06 421 031 – Fax +39 06 4210 3500 – hdi.assicurazioni@pec.hdia.it – www.hdiassicurazioni.it – Capitale Sociale € 351.000.000,00 i.v. – C.F., P.IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172 – Società con unico azionista – Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022 – Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

CBA PREVIDENZA - Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione

Documento sul regime fiscale

(in vigore dal **18/11/2026**)

Regime fiscale dei contributi

I contributi versati dall'aderente alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a € 5.300,00. Se l'aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro.

Il limite annuo di € 5.300,00 comprende anche i versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari a favore delle persone fiscalmente a carico, per l'importo da esse non dedotto.

L'aderente comunica alla forma pensionistica complementare entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il versamento è effettuato – ovvero alla data in cui sorge il diritto alla prestazione - i versamenti che non sono stati dedotti o non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi. Tali somme verranno escluse dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

Non è deducibile dal reddito complessivo il TFR eventualmente destinato alle forme pensionistiche complementari, in quanto tale destinazione non costituisce anticipazione imponibile del TFR stesso ai fini IRPEF.

Le somme versate dall'aderente per reintegrare anticipazioni pregresse concorrono, al pari dei contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo (nel limite di 5.300,00 euro). Sulle somme eccedenti tale limite (non deducibili) è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata all'atto della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato (non dedotto).

Al lavoratore di prima occupazione che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (€ 26.500,00, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di € 5.300,00, pari alla differenza positiva fra € 26.500,00 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione, per un importo, comunque, non superiore a € 2.650,00 annui.

Regime fiscale dei risultati maturati nella fase di accumulo

Fino alla data in cui sorge il diritto all'erogazione della prestazione, il risultato netto maturato in ciascun anno solare è tassato nella misura del 20%, ridotta in proporzione alla parte di rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato o equiparati, che restano assoggettati a tassazione con un'aliquota del 12,5%. Il risultato netto, si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei versamenti effettuati nell'anno e degli eventuali importi trasferiti da altre forme pensionistiche complementari e incrementato delle eventuali anticipazioni richieste nell'anno, il valore attuale della rendita all'inizio dell'anno.
L'imposta può essere ridotta per effetto del riconoscimento di un credito d'imposta pari al 9% del risultato netto maturato, a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato sia investito in attività di

carattere finanziario a medio o lungo termine, individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze; il credito d'imposta effettivamente erogabile è però condizionato dalle risorse pubbliche tempo per tempo stanziate a coperture di questo onere.
L'eventuale risultato negativo sarà computato in riduzione dei risultati degli anni successivi, per l'intero importo che troverà in essi capienza.

Regime fiscale delle prestazioni

Lo strumento impositivo che viene uniformemente utilizzato per le prestazioni pensionistiche è la ritenuta a titolo definitivo del 15% sull'ammontare imponibile della prestazione maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007, sia essa in forma di capitale o di rendita, determinata al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all'imposta sostitutiva, in capo alla forma pensionistica e agli importi non dedotti.
La tassazione delle prestazioni può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell'aliquota del 15% di 0,3 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alla forma di previdenza, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi. Rilevano, pertanto, tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale. A tal fine, rilevano anche gli anni di iscrizione antecedenti al 1° gennaio 2007 fino ad un massimo di 15. Per la prestazione erogata in forma di erogazione frazionata del montante accumulato si applica una ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 20% che si riduce dello 0,25 punti percentuali per ogni anno successivo al quindicesimo; pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 15% decorsi 35 anni di partecipazione.
I rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita corrisposta costituiscono reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi che, a decorrere dal 1 luglio 2014 è fissata nella misura del 26% (anziché 20% in essere fino al 30 giugno 2014), limitatamente alla plusvalenza realizzata (differenza fra la rata di rendita erogata e la corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari che maturano dopo la data in cui sorge il diritto alla corresponsione della rendita) diminuita del 48,08% della quota della stessa forfettariamente riferita ai proventi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del DPR 601/1973 ed equiparati ed alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del DPR 917/1986.
La quota della prestazione eventualmente già maturata dal 1° gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2006 resta invece soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva delle prestazioni in rendita.
La quota della prestazione in capitale maturata fino al 31 dicembre 2000 sconta la tassazione IRPEF con modalità diverse in funzione delle varie tipologie di iscritti. In particolare, per i lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 28 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992 (c.d. "vecchi iscritti") la prestazione imponibile è tassata con l'aliquota calcolata dal datore di lavoro per la tassazione del TFR. Per gli altri lavoratori dipendenti è applicata la tassazione separata, analogamente a quanto descritto per il periodo fino al 31 dicembre 2006. Le prestazioni imponibili dei lavoratori autonomi sono anch'esse soggette a tassazione separata ma scontano una ritenuta a titolo di acconto del 20%.
La prestazione imponibile maturata fino al 31 dicembre 2000 ed erogata in rendita è soggetta alla tassazione progressiva limitatamente all'87,5% di ciascuna rata.
Per quanto riguarda "vecchi iscritti" essi hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale, ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007 o mantenere la distinzione tra maturato prima e dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 252/2005 applicando al primo la disciplina fiscale vigente al 31 dicembre 2006 e al secondo il nuovo regime.

Le prestazioni in forma di rendita devono costituire almeno il 50% del montante finale accumulato, salvo il caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art.3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n.335. In quest'ultimo caso la prestazione può essere erogata interamente in forma di capitale.

Somme corrisposte in forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

La parte imponibile delle somme corrisposte in forma di rendita anticipata, determinata secondo le disposizioni vigenti

nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di 0,3 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della suddetta tassazione sostitutiva facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.
Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1º gennaio 2007.

Anticipazioni, riscatti e trasferimenti

Le anticipazioni e i riscatti, per la parte maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono in via generale soggetti a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta che viene applicata sul relativo ammontare imponibile nella misura del 23%.
Tuttavia, vi sono alcune importanti eccezioni in relazione alle quali la normativa in vigore dal 2007 prevede l'applicazione della ritenuta nella misura del 15% sull'ammontare imponibile, eventualmente ridotta di una quota pari a 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione:

- anticipazioni richieste dall'aderente per spese sanitarie straordinarie per sé, il coniuge e i figli,
- riscatti parziali determinati dalla cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso fra 1 e 4 anni o dal ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione,
- riscatti totali nei casi di invalidità permanente che riduca a meno di un terzo la capacità lavorativa o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per oltre 4 anni,
- riscatto della posizione operato dagli eredi a causa della morte dell'aderente.

Le anticipazioni, per la parte di prestazione imponibile maturata fino al 31 dicembre 2006, sono assoggettate ad IRPEF secondo il regime della tassazione separata.
Le somme erogate agli eredi in caso di morte dell'Aderente sono escluse dall'applicazione dell'imposta di successione (ripristinata con effetto dell'art. 6 del Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e dall'art. 1, commi 77,78, 79 della legge 27 dicembre 2006, n. 296).
Le ritenute a titolo di imposta nella misura del 23% o del 15% si applicano sulle somme erogate a titolo di riscatto o anticipazione al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo alla forma pensionistica nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile).
I trasferimenti delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale purché effettuati a favore di altre forme pensionistiche complementari. Viene prelevata la sola imposta sostitutiva sui rendimenti eventualmente maturati dall'ultima tassazione.

Prosecuzione volontaria

I rendimenti riconosciuti all'Aderente per l'eventuale periodo di prosecuzione volontaria alla forma pensionistica, oltre al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, sono considerati come parte integrante della prestazione previdenziale e, dunque, fruiscono della tassazione agevolata.

PAGINA BIANCA